

ALLE ORIGINI DELLA TUTELA DEL LAVORO MINORILE NELLO STATO UNITARIO: LA L. 11 FEBBRAIO 1886, N. 3657 A TUTELA DEI BAMBINI SFRUTTATI

AT THE ORIGINS OF THE PROTECTION OF CHILD LABOR IN THE UNITARY STATE: THE LAW 11 FEBRUARY 1886, NO. 3657 TO PROTECT EXPLOITED CHILDREN

Maria Morello
Università di Urbino Carlo Bo
maria.morello@uniurb.it

Abstract English: This essay intends to analyze the first intervention of the Italian State, in private bargaining and in the practice of relations between employers and workers, implemented with law 11 February 1886, no. 3657 for the protection of work and child exploitation.

Soon after the national unification, the economic structure of Italy appeared, compared to other European nations, still of a pre-industrial type, and characterized by few attempts to move from craftsmanship to industry in certain sectors and only in the regions of north.

The conditions of the backwardness of Italian industry, certainly not very sensitive to the need for technical updating, forced the employers, that must operate in a highly competitive and unsecured market against foreign goods, to which no form was foreseen of protection, to exploit the simplest conditions beyond all limits, or to be more precise the low labor costs and the absence of legal protection. From here a great deal of child (together with the women: so-called half forces) in the production process and used in heavy, harmful and unhygienic works, with practically deleterious effects from the health point of view for their already so weak physical conditions, between the indifference of employers driven mainly by their capitalist interests to exploit them without any legal constraint, and the increasingly urgent need to protect this labor force.

Keywords: Children, child labor, protection, night work.

Abstract italiano: Il contributo intende analizzare il primo intervento dello Stato italiano, nella contrattazione privata e nella pratica dei rapporti tra datori di lavoro ed operai, posto in essere con la l. n. 3657 dell'11 febbraio 1886 a tutela del lavoro e dello sfruttamento minorile.

Raggiunta da poco l'unificazione nazionale, la struttura economica del nostro Paese appariva, rispetto ad altre nazioni europee, ancora di tipo pre-industriale, e caratterizzata da pochi tentativi di passaggio dall'artigianato all'industria in determinati settori e solo nelle regioni del settentrione.

Le condizioni dell'arretratezza dell'industria italiana, certamente poco sensibile alle esigenze di aggiornamento tecnico, hanno obbligato i datori di lavoro, costretti ad operare in un mercato fortemente concorrenziale e non garantito contro le merci straniere, verso le quali non era prevista alcuna forma di protezione, a sfruttare oltre ogni limite le condizioni più semplici, o per essere più precisi il basso costo del lavoro e l'assenza di protezione legale. Da qui un elevato quantitativo di forza lavoro infantile inserito (accanto a quella femminile: c.d. mezza forza) nel processo produttivo e utilizzato in lavori gravosi, nocivi e antigienici, con effetti praticamente deleteri dal punto di vista sanitario per le loro già tanto deboli condizioni fisiche, tra l'indifferenza dei datori di lavoro spinti prevalentemente dai loro interessi capitalistici a sfruttarli senza alcun vincolo legale, e la necessità sempre più impellente di tutelare questa manodopera.

Parole chiave: Fanciulli, lavoro minorile, tutela, lavoro notturno.

Sommario: 1. Premessa. – 2. I prodromi del primo intervento legislativo a protezione del lavoro minorile. – 3. La legge 11 febbraio 1886, n. 3657, sul lavoro dei fanciulli

1. Premessa

Alla fine dell'Ottocento, nel nostro Paese, con un ritardo di circa un secolo rispetto ad altre nazioni, ossia proprio in coincidenza con l'avvio

della vita unitaria del nuovo Stato, ed uno sviluppo di certo molto meno lineare di quello avutosi nei sistemi capitalistici più avanzati, cominciava ad avviarsi pur se «con fatica ed estrema lentezza»¹, a causa delle condizioni di scarso sviluppo e povertà della nostra economia, prevalentemente agricola, il processo di industrializzazione capitalistica².

Quando, nel 1861, si raggiunse l'unificazione nazionale, la crescita economica non presentava certe caratteristiche uniformi nelle varie zone, che uscivano da esperienze storiche, politiche ed economiche molto diverse; ma, nonostante questa eterogeneità territoriale, la situazione era ovunque estremamente arretrata: la struttura economica ancora di tipo pre-industriale – se non addirittura feudale – risultava caratterizzata solo da qualche timido tentativo di passaggio dall'artigianato all'industria in taluni settori, in modo particolare in quello tessile, nelle regioni settentrionali. Inoltre, mentre altrove durante il secolo XIX, tecnica ed industria procedevano di pari passo, in Italia la struttura prevalentemente artigianale della produzione industriale ritardò l'acquisizione dei più moderni ritrovati tecnici.

Il capitalismo italiano ebbe bisogno, prima per nascere e poi per svilupparsi di reperire forza lavoro a buon mercato, e perciò impiegò nelle fabbriche con orari prolungati, fino ed oltre il limite della resistenza fisica, la manodopera infantile e femminile, costretta dalla necessità a subire questo pesante sfruttamento.

All'inizio, i fanciulli e le donne entravano in fabbrica prima ed in numero superiore agli uomini, perché le industrie erano in prevalenza tessili di trasformazione (filatura e tessitura della seta, del cotone, della lana)³.

Le conseguenze che derivarono da una situazione del genere furono inevitabili. Da un lato la concorrenza delle c.d. "mezze forze" lavorative, ovvero i fanciulli e le donne accomunati in questa definizione, in quanto inseriti in un processo produttivo che richiedeva uno sforzo prevalentemente muscolare, provocò una notevole disoccupazione tra i lavoratori adulti, pri-

¹ Morandi, 1977, p. 84.

² Mori (ed.), 1977; Merli, vol. I-II, 1972-1973; Procacci, 1992; Castronovo, 1980; Romeo, 1991.

³ Ballestrero, De Simone, 2017, p. 108; Pescarolo, 2019, pp. 121-141.

vando dell'occupazione, e quindi dell'unica possibilità di guadagno, vaste schiere di operai; dall'altro gli imprenditori, mossi dall'interesse di ridurre al minimo i costi di produzione, reclutarono fanciulli e donne oltre ogni limite ragionevole, utilizzandoli in lavori antigienici, gravosi e comunque nocivi per organismi non ancora sviluppati e costituzionalmente deboli, con effetti deleteri dal punto di vista igienico-sanitario, date le loro condizioni di minor resistenza⁴.

Il danno della sostituzione fu dunque duplice: d'ordine economico, perché diminuì il potere d'acquisto delle classi operaie, e d'ordine fisiologico perché compromise lo sviluppo e la salute fisica di tutti coloro che risultarono addetti a lavori non molto adatti al loro organismo⁵.

L'enorme quantitativo di forza lavoro infantile e femminile ci testimonia le condizioni di arretratezza dell'industria italiana, sicuramente poco sensibile alle esigenze di aggiornamento tecnico, che hanno obbligato i datori di lavoro, per mantenere i prezzi a livello competitivo, a sfruttare le condizioni più facili, cioè il basso costo del lavoro e l'assenza di protezione legale. Le ragioni di ciò stanno nella struttura del mercato e della concorrenza in Europa.

Dato che il basso costo della forza lavoro poteva rappresentare l'unico fattore di sicurezza per un'industria costretta ad operare in un mercato, quale era quello europeo di fine Ottocento, fortemente concorrenziale e non garantito contro le merci straniere, gli industriali svilupparono la pratica del sottosalario mediante l'utilizzo di due direttrici: la protrazione dell'orario di lavoro e lo sfruttamento del lavoro minorile e femminile, che contribuivano a creare plusvalore ed un progressivo aumento dei profitti. È interessante notare come, al massiccio esodo della donna dalle mura domestiche e dai campi verso la ricerca di un lavoro retribuito nell'industria, facesse riscontro una richiesta sempre maggiore proprio di questo tipo di manodopera, e in suo aiuto di quella minorile da parte del mondo imprenditoriale. Per i fanciulli o per meglio dire le fanciulle, che rappresentavano la quasi totalità dei minori occu-

⁴ Ivi, p. 140.

⁵ Palmieri, 1959, p. 31; Maffei, Vessia (ed.), 1975, p. 3; Guidotti, 1939, vol. II, pp. 369-370.

pati, adibiti ad un lavoro sostitutivo o integrativo di quello degli adulti nelle industrie metallurgiche, nelle cave e nelle miniere, l'età media di ammissione si aggirava fra i 5 ed i 7 anni.

Il loro sfruttamento nel lavoro industriale era facilitato dall'assenza di limitazioni legali, dovuta all'incapacità di regolare il lavoro "vero"⁶; il vuoto lasciato dall'abrogazione, dopo l'unità d'Italia, dalle poche disposizioni vigenti negli Stati preunitari, come vedremo, non era stato colmato; ciononostante, la legislazione protettiva, benché invocata da più parti e con un'insistenza sempre maggiore, tardava a sopraggiungere⁷; pesava l'opposizione tenace degli industriali, ostili a qualsiasi intervento legislativo, che potesse limitare l'uso indiscriminato delle c.d. "mezze forze"⁸.

La logica della concentrazione di capitale avrebbe potuto favorire, come era avvenuto in modo particolare in Inghilterra fra il 1802 ed il 1874, il sorgere di una legislazione sulle fabbriche, ma per l'arretrata industria italiana che si andava sviluppando in una fase particolarmente difficile a livello internazionale, l'unico vantaggio rispetto alla concorrenza estera era la possibilità di sfruttare illimitatamente, cioè senza alcun vincolo legale, la forza lavoro. È noto, del resto, che le maggiori industrie italiane (soprattutto le tessili che, riflettevano con maggiore frequenza e direttamente i fenomeni sociali del processo di industrializzazione), fronteggiavano la concorrenza senza ricorrere al rinnovamento di macchinari, reso difficile dallo scarso afflusso di capitali all'industria, dall'alto costo dei macchinari stessi e del combustibile, ma tenendo bassi i salari. Il basso costo della manodopera rappresentava pertanto l'unico fattore di stabilità per un'industria costretta ad operare in un mercato fortemente concorrenziale per la presenza di merci straniera⁹, verso le quali non era prevista alcuna forma di protezione.

Per gli industriali, l'impiego di donne e fanciulli significava dunque una "necessità". Il lavoro notturno poi era una regola, e di conseguenza risultava viva la preoccupazione che una legge potesse imporne l'abolizione per

⁶ Passaniti, 2008a, p. 237; Id., 2006; Cazzetta, 2007.

⁷ Minesso (ed.), 2011, pp. 9-15; Ballestrero, De Simone, 2017, p. 108.

⁸ Ballestrero, 1996, p. 446; Pescarolo, 2001, p. 161; Carnevale, Baldasseroni, 1999.

⁹ Monteleone, 1974, p. 236; Ballestrero, 1977, p. 73; Ead., 1976, p. 649; Ead., 1996, p. 447.

entrambe le categorie. Il partito operaio si mostrava decisamente contrario ad ogni intervento protettivo che accomunasse donne e fanciulli; tutelare infatti le donne come i minori avrebbe voluto dire sanzionare le differenze giuridiche e salariali, ed approfondire ulteriormente il contrasto fra gli operai dei due sessi, da cui avrebbe tratto vantaggio solo ed esclusivamente il datore di lavoro¹⁰.

Il ricatto della disoccupazione che, probabilmente, avrebbe colpito le donne qualora si fossero stabiliti dei limiti al loro sfruttamento, soprattutto nelle attività industriali, l'avversione e le incertezze delle varie organizzazioni politiche e sindacali del movimento operaio sul valore della legislazione sociale, la fiera opposizione della classe padronale ad ogni ingerenza dello Stato nella sua sfera di libertà economica, in particolare nella gestione dell'uso della forza lavoro, fecero sì che la l. 11 febbraio 1886, n. 3657¹¹, sul lavoro dei fanciulli, primo atto legislativo del giovane Stato unitario in campo lavoristico, nata da un compromesso parlamentare che segnava il successo degli interessi immediati degli industriali, non prevedesse alcun limite allo sfruttamento delle lavoratrici.

2. I prodromi del primo intervento legislativo a protezione del lavoro minorile

Con l'unità d'Italia e l'introduzione di un sistema giuridico uniforme erano state abrogate tutte le disposizioni protettive del lavoro, infantile e minorile, – oggetto in tutta Europa dei primi interventi di legislazione sociale –, vigenti negli Stati preunitari, come ad esempio l'ordinanza vicereale del 7 dicembre 1843, in vigore nelle province del Lombardo-Veneto, che stabiliva in dieci ore giornaliere il limite massimo di lavoro per i fanciulli di età inferiore ai 12 anni e vietava per essi il lavoro notturno, negli stabilimenti industriali in cui lavoravano più di venti operai adulti¹². Ma l'ordinanza, occorre ricordarlo, era sempre rimasta lettera morta, «sia per incuria, sia per indifferenza di chi avrebbe dovuto curar-

¹⁰ De Cristofaro, 1979, p. 35.

¹¹ L. 11 febbraio 1886, n. 3657, in G.U. 18 febbraio 1886, n. 40.

¹² Rizzo, 1988, p. 255; Ballestrero, 1979, p. 38; Ead., 1978, p. 240; Schwarzenberg, 1982, p. 57.

ne l'applicazione»¹³. Dopo l'unificazione erano state emanate solo la l. 21 dicembre 1873, n. 1733, sull'impiego dei fanciulli nelle professioni girovaghe¹⁴ e la l. 8 luglio 1883, n. 1473, che istituiva la Cassa nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro.

Per i fanciulli il Parlamento subalpino aveva provveduto con la l. 20 novembre 1859, n. 3755, che aveva sanzionato il divieto di adibire i fanciulli ai lavori nelle miniere¹⁵ se non avessero compiuto i 10 anni¹⁶. Questa legge però non aveva toccato il problema dei «carusi», ovvero i fanciulli adibiti al trasporto, sulle loro esili spalle, delle ceste di zolfo grezzo estratto nelle solfatare in Sicilia¹⁷, o dei fanciulli e delle donne che lavoravano nelle cave e miniere del Cadore, del Friuli, delle Marche¹⁸.

Quelle leggi, come ha fatto notare Ballestrero, erano state «accolte con benevolenza dalla classe dirigente perché, senza imporre sacrifici agli industriali, consentivano di appagare i buoni sentimenti filantropici e placare i timori per la questione sociale»¹⁹. Persisteva, invece, la resistenza a leggi e provvedimenti che regolassero il lavoro nelle fabbriche, nel duplice aspetto dello sfruttamento della manodopera (specie donne e fanciulli) e della responsabilità degli imprenditori per gli infortuni sul lavoro. L'unico provvedimento che riuscì a superare questo ostacolo fu la legge Guerzoni del 1873²⁰, che vietando la tratta dei fanciulli²¹, non si occupò del lavoro minore in fabbrica, ma affrontò un problema marginale, determinato dalla progressiva urbanizzazione delle famiglie contadine, dal pauperismo e dall'abbandono dell'infanzia: il divieto dell'impiego dei fanciulli in professioni girovaghe²².

¹³ Bonomi, 1872, p. 331; Rizzo, 1988, p. 255.

¹⁴ Barbieri, 2010, pp. 258-259.

¹⁵ Merli, 1972, vol. I, p. 234 ss.; Squarzina, 1977, pp. 365-375; Lichtner (ed.), 1975, pp. 55-57.

¹⁶ Errera, 1880, p. 670; Castelvetro, 1994, p. 57; Zavattaro, 1963, p. 136.

¹⁷ Pino, 2015, p. 550.

¹⁸ Storchi, 2009, p. 111.

¹⁹ Ballestrero, 1979, p. 38.

²⁰ Ferrari, 1983.

²¹ Storchi, 2009, p. 106.

²² Sala Chiri, 1981, p. 1239; Barbieri, 2010, pp. 258-259; Carli, 2011; Rossi, 2016, p. 286; Freda, 2017, p. 16.

Con l'unità vennero, dunque, meno le poche leggi protettive del lavoro esistenti e gli imprenditori si mostrarono, come già rilevato, restii ad introdurre macchinari moderni, preferendo fare ricorso a quell'immenso serbatoio di manodopera a basso costo costituito da fanciulli e da donne²³.

A ciò bisogna aggiungere che lo sfruttamento senza limiti della manodopera reso possibile anche dalla quasi totale assenza di legislazione sociale, era indispensabile alla creazione di un ampio apparato produttivo e, soprattutto, che la stessa meccanizzazione non richiedendo sforzo muscolare, ma adattabilità e continuità al ritmo della macchina, favoriva questa particolare composizione della forza lavoro²⁴.

Ne scaturì che il fanciullo operaio e la donna operaia si trovarono nella morsa di una lotta tra padroni che, in misura e modi diversi, avevano bisogno di loro per sopravvivere alla concorrenza della macchina, per alimentarla con carburante sottocosto, con dita delicate ma agili. Le principali attività in cui venivano impiegate tali forze lavorative erano le miniere, le solfatare, i setifici, i cotonifici, i lanifici, le manifatture di tabacchi, le fabbriche di guanti, di fiammiferi, di vetri, le cartiere, le tipografie, le concerie di pelli, i pastifici; ad esse dovevano essere aggiunti i lavori artigianali, più difficilmente controllabili, come ad esempio quelli dei piccoli garzoni di bottega, dei camerieri, dei falegnami, degli scalpellini. Non vi era opposizione a queste forme di sfruttamento, sia per la scarsa organizzazione del proletariato, sia perché esso stesso arrivava a solidarizzare con la controparte opponendosi al varo di leggi sociali, che avrebbero fatto venir meno il sia pur modesto sostegno economico dei figli minori.

Gli industriali fautori, da sempre, della necessità del lavoro minorile, rispondevano alle critiche di insensibilità, di avidità e spietatezza, rivolte loro da chi avendo avuto l'occasione di visitare le manifatture, asseriva che il lavoro infantile era leggero, quasi un gioco: richiedeva soltanto attenzione e non fatica. In ogni caso era moralmente positivo dal momen-

²³ Merli, 1972, vol. I, p. 212 ss.; Lichtner (ed.), 1975, pp. 39-45.

²⁴ Natoli, 1976, p. 13.

to che toglieva i fanciulli dalla strada e da una misera condizione familiare²⁵.

Al di là di queste, che potremmo definire “interpretazioni di comodo”, stavano le particolari condizioni di arretratezza dell’industria italiana nella quale, all’espansione degli stabilimenti di media e grande dimensione, avvenuta nel nord dopo l’unità, corrispondeva un incremento in assoluto del numero dei fanciulli utilizzati in fabbrica, ed un aumento della loro quota nel rapporto con il totale della manodopera occupata. La progressiva sostituzione della fabbrica alla manifattura aveva esteso un modo di produrre basato essenzialmente sullo sfruttamento della forza lavoro infantile e femminile, che le particolari condizioni di arretratezza della nostra industria rendevano necessario²⁶. L’industria era rimasta arretrata organizzativamente in quanto l’imprenditore italiano, data la reperibilità di abbondante manodopera a basso costo, non avvertì l’esigenza di introdurre migliorie agli impianti, né di organizzare più razionalmente il lavoro. Senza un interesse preciso a realizzare il massimo rendimento dei singoli fattori di produzione, non si preoccupò nemmeno di formare e di preparare delle maestranze specializzate, al punto che gran parte dei fanciulli occupati sin dalla più tenera età a svolgere semplici mansioni, venivano sfruttati per anni senza che apprendessero un vero e proprio lavoro.

Al ritardo di crescita industriale imputabile a simili atteggiamenti psicologici, vanno aggiunte oggettive ristrettezze del mercato interno, dove operava, sempre più competitiva ed intraprendente, la concorrenza straniera²⁷. Pertanto, l’unico vantaggio che l’industria italiana, tecnologicamente arretrata, aveva rispetto alla concorrenza era la possibilità di sfruttamento illimitato della forza lavoro: salari estremamente bassi, orari lunghissimi, assenza completa di legislazione sociale. L’arretratezza dei rapporti di lavoro, in particolare l’uso di manodopera semi-agricola, che si accontentava di salari semplicemente integrativi di un’economia familiare contadina, è stata una condizione determinante dello sviluppo, favorendo il processo di capitalizzazione, ma ha avuto anche effetti frenanti per quanto riguarda il

²⁵ Ballestrero, 1978, p. 227; Ead., 1979, pp. 14-15.

²⁶ Cafagna, 1977, p. 91 ss.

²⁷ Sereni, 1977, p. 35; Rizzo, 1988, p. 9.

progresso tecnico industriale, oltre alla grave conseguenza di lungo periodo, cioè la limitazione delle possibilità di espansione produttiva dovuta alla ristrettezza dei consumi²⁸.

Fin dal dicembre 1870, in occasione della presentazione al Senato di un progetto di Codice sanitario, proposto dal Lanza, al titolo VII, era stato formulato un primo disegno di legge sul lavoro dei fanciulli negli opifici, cave e miniere²⁹. Lo stesso Lanza, tre anni dopo, mettendo a fuoco le ragioni sostanziali delle riserve contro i limiti legali nell'uso dei fanciulli, invitò a procedere con cautela nelle limitazioni riguardanti il mercato del lavoro, dal momento che provocando una decurtazione dell'occupazione minore, avrebbe fatto lievitare il costo del lavoro degli adulti e compromesso un passaggio delicato per l'industria, la quale per affermarsi sui concorrenti stranieri, oltre al sostegno della protezione doganale, aveva assoluta necessità di compensare l'arretratezza tecnologica mantenendo bassi i salari³⁰.

Si trattava in realtà di tre soli articoli, dal 129 al 131, che fissavano a 9 anni l'età minima di ammissione al lavoro, purché non nocivo, previo rilascio di un attestato di vaccinazione e di un certificato medico accertante l'idoneità fisica per i minori di età compresa tra i 9 e i 16 anni; vietavano il lavoro notturno (dalle 21 alle 5) fino ai 14 anni e fissavano un numero massimo di ore lavorative (otto per i fanciulli dai 9 ai 12 anni, dieci per quelli dai 12 ai 16 anni), con una pausa di almeno due ore per tutti, e il riposo infrasettimanale, prevedendo penalità per i contravventori³¹.

La problematica inerente il lavoro delle donne e dei fanciulli ebbe un'ampia eco in occasione del 1° Congresso degli economisti italiani che si svolse a Milano nel gennaio 1875, promosso da Luzzatti, convinto assertore della necessità di un'ampia legislazione sociale; e fu proprio allora che iniziò il contrasto tra lo statista veneziano e il senatore Rossi, titolare dell'omonimo lanificio di Schio, non solo sui principi dottrinari in

²⁸ Lichtner (ed.), 1975, p. 40.

²⁹ Errera, 1880, pp. 670-671.

³⁰ Monteleone, 1974, p. 232; Castelvetri, 1994, p. 63.

³¹ Ballestrero, 1978, p. 245; Fortunati, 2007, p. 215; Passaniti, 2015, p. 82.

generale, ma in particolare sulla legislazione sociale, giudicata dall'industriale, che esprimeva gli interessi di una classe imprenditoriale in ascesa, un intralcio allo sviluppo, che invece necessitava di un fermo protezionismo e della piena libertà dell'imprenditore nei rapporti con la manodopera³².

Il ministro dell'agricoltura, industria e commercio, Finali, in un progetto di legge sulle miniere e sulle cave, più volte riprodotto, e presentato alle Camere nel febbraio 1875, inserì diverse disposizioni sull'età, il tempo e le modalità del lavoro dei fanciulli nelle imprese minerarie: questo disegno di legge, che riproduceva quello presentato dal Castagnola nel 1871, non poté giungere alla pubblica discussione, ma diede luogo a relazioni favorevoli da parte delle giunte parlamentari.

Dopo l'ascesa della sinistra al potere, alla fine del 1876, Nicotera, ministro dell'interno del primo governo Depretis, ripresentò il progetto del Codice sanitario, ma privato del titolo VII sul lavoro dei fanciulli, in merito al quale auspicò una legge speciale³³. La promessa non ebbe però alcun seguito concreto.

Tanti anni di discussioni nelle aule parlamentari non erano tuttavia trascorsi inutilmente, in quanto il problema si era imposto all'attenzione generale, come dimostrava l'inchiesta avviata dal Ministro dell'agricoltura, industria e commercio che nel febbraio 1877, inviò presso le 22 prefetture, comprendenti le realtà industriali più importanti del Regno, una circolare per conoscere, mediante apposito questionario, composto da 14 quesiti, le condizioni di lavoro delle donne e dei fanciulli nelle fabbriche³⁴ e le conseguenze di un eventuale intervento legislativo. L'esito dell'indagine fu la quasi totale ostilità degli industriali e dei "fabbricanti"³⁵.

A questa prima inchiesta, dai risultati sicuramente poco incoraggianti per i sostenitori dell'intervento legislativo, ne fece seguito una seconda, promossa dal ministro Cairoli sul progetto di legge da lui stesso presentato

³² Avagliano, 1977, pp. 333-345; Lichtner (ed.), 1975, pp. 58-59; Are, 1977, p. 234 ss.; Ballestrero, 1978, pp. 253-254; Maifreda, 2011, p. 122.

³³ Atti Parlamentari (A.P.), Sessione 1876-77, doc. n. 17. Discussioni tornate 6, 11, 13 dicembre 1877.

³⁴ Ravà, 1878, pp. 373-374.

³⁵ Marucco, 1984, pp. 72-73.

e che ribaltò completamente l'esito della precedente. Con la circolare n. 45 del 25 luglio 1879, non si chiedeva un semplice parere agli interrogati sulla convenienza di una legge sulle fabbriche, ma si sottoponeva ad una specie di *referendum* preventivo un progetto di legge già elaborato, qualcosa di concreto su cui gli interpellati potessero eventualmente formulare critiche, suggerimenti, modifiche³⁶.

Il risultato di questa nuova inchiesta, di certo più ampia ed analitica rispetto a quella del 1877, ebbe come risultato una larga maggioranza di consensi da parte degli interessati: le risposte contrarie o con riserva provenivano esclusivamente dagli industriali tessili che, impiegando gran quantità di manodopera minorile e femminile, si sentivano più colpiti dalle limitazioni imposte dalla legge.

Il progetto Cairoli non appariva particolarmente restrittivo e di certo non si allontanava molto dai precedenti, anzi risultava più temperato rispetto alle norme comprese nel titolo VII del Codice sanitario, ma fissava disposizioni più minute e precise a cominciare dall'art. 1 che comprendeva nel campo di applicazione della legge, oltre alle cave e alle miniere, anche le fabbriche con motore meccanico, o a fuoco continuo, o con più di venti operai impiegati. Il lavoro notturno veniva vietato ai minori di 11 anni, quello diurno ai minori di 9 anni; la durata del lavoro era fissata in otto ore per i fanciulli dai 9 agli 11 anni, ed in dodici ore per quelli tra 11 e 15 anni. Non era prevista la pena del carcere per i contravventori recidivi, contemplata invece dal vecchio progetto inserito nel Codice sanitario. Le norme più rigide riguardavano la vigilanza per l'applicazione della legge che, sottratta ai Consigli sanitari municipali, veniva affidata ad ispettori governativi³⁷.

L'iniziativa di presentare un disegno di legge sul lavoro delle donne e dei fanciulli fu presa in Parlamento dal Minghetti e dal Luzzatti che nel novembre 1879, alla vigilia della caduta del secondo ministero Cairoli, inviarono alla presidenza della Camera il progetto, affinché gli uffici ne autorizzassero la lettura. Anche in questa circostanza le lungaggini parlamentari ne posticiparono di alcuni mesi l'analisi: nel marzo successivo,

³⁶ Martone, 1974/75, p. 110; Fortunati, 2007, pp. 217-218.

³⁷ Monteleone, 1974, p. 253.

il Minghetti chiese che fosse fissato finalmente il giorno per la trattazione del disegno di legge. Ma il ministro dell'interno Depretis, con l'intento di sottrarre l'iniziativa ai due deputati della destra, nella tornata del 13 marzo 1880 tenne a far sapere che il ministero aveva pronto un proprio disegno di legge³⁸.

Il progetto di legge Minghetti-Luzzatti risultava il più ampio e completo tra quelli fino ad ora proposti³⁹. Ma ripresentato alla nuova Camera, nel giugno successivo, con l'appoggio anche del Villari e di Sonnino, fu scavalcato dal disegno di legge di iniziativa ministeriale, presentato solo dopo pochi giorni dal Miceli, ministro dell'agricoltura, industria e commercio, di concerto con il Depretis e sulla base delle risultanze dell'inchiesta promossa dal Cairoli⁴⁰, alla quale si è accennato sopra.

Alla luce di tale inchiesta risultò che su 382.131 operai occupati nel 1877, ben 188.486 erano donne adulte e 90.083 fanciulli di età inferiore ai 15 anni; in miniera poi su 40.566 operai vi erano 1722 donne e 6138 fanciulli minori di 14 anni, molti addirittura di età intorno ai 5 anni. Troppo spesso – come l'inchiesta poneva bene in evidenza – l'intensità e la durata del lavoro recavano sofferenze ai fanciulli e li decimavano fisicamente oltre a pregiudicarne l'istruzione di base, formando così generazioni di adulti fiacchi e incolti⁴¹.

Gli abusi del lavoro minorile erano particolarmente intensi negli opifici in cui si lavorava di notte, in alcune fra le zone tessili, nelle solfatore di Sicilia, nelle fabbriche di fiammiferi e di parecchie specie di prodotti chimici, nelle tipografie ed in non poche altre industrie per loro stessa natura insalubri.

Data la giovane struttura dell'industria italiana, le riforme sarebbero state attuate gradualmente per non produrre bruschi scossoni; infatti il disegno di legge – chiarì il Miceli – «non aspira a sanare tutti i mali che si deplorano, ma si contenta di curare i più gravi ed intensi, lasciando ad altre leggi

³⁸ A.P., Camera dei deputati, Sessione 1880. Discussioni, tornata del 3 e del 13 marzo 1880.

³⁹ AA.VV., 1988, pp. 201-209.

⁴⁰ A.P. Camera dei deputati, Sessione 21 giugno 1880, doc. n. 76 bis; Martone, 1974/75, p. 113.

⁴¹ Rizzo, 1988, p. 259.

future il compito di proseguire l'opera e di condurla a fine»⁴². Per il momento – precisò il Ministro – la legge si sarebbe rivolta alle industrie più grandi, facilmente controllabili, al fine di tutelare efficacemente la salute dei fanciulli ed il loro miglioramento morale ed intellettuale.

Tra i due progetti, quello Minghetti-Luzzatti si presentava più restrittivo per quanto riguardava l'età minima, l'orario di lavoro, l'esclusione delle donne dal lavoro prima e dopo il parto, le penalità per i contravventori, e più minuzioso nel fissare le norme di esecuzione della legge nel regolamento annesso; il progetto Miceli-Depretis, invece, risultava meno rigoroso e meno incisivo e quindi tendente a non danneggiare in misura eccessiva gli interessi degli industriali nel reclutamento e nello sfruttamento della forza lavoro.

Le differenze più notevoli riguardavano l'età minima che, fissata nel progetto Minghetti-Luzzatti a 10 anni, era diminuita a 9 nel progetto ministeriale; la durata del lavoro per i fanciulli dai 10 ai 13 anni stabilita in otto ore con un'ora di riposo o a sei ore senza riposo (Minghetti-Luzzatti), veniva modificata in sei ore per i fanciulli dai 9 ai 12 anni; al di sopra di questa età non veniva determinato alcun limite, mentre Minghetti e Luzzatti, differenziando l'orario di lavoro secondo l'età ed il sesso, ovvero della forza e capacità di resistenza dei fanciulli, avevano proposto dieci ore per i fanciulli di età compresa tra i 13 e i 16 anni e per le ragazze dai 13 ai 18 anni; per il lavoro notturno e nelle industrie insalubri e pericolose il divieto veniva ridotto nel progetto ministeriale dai 16 ai 12 anni.

A coloro che chiedevano per le donne una tutela ampia quanto quella dei fanciulli, il relatore spiegò che ciò non era possibile, dal momento che le lavoratrici erano abbastanza numerose, e che quindi le industrie avrebbero subito un danno gravissimo se ai limiti imposti per il lavoro infantile si fossero aggiunte restrizioni analoghe per la manodopera femminile.

Si tenne conto delle ragioni morali più urgenti con la dizione dell'art. 8; ma in realtà sarebbero passati, come ben sappiamo, altri 22 anni per-

⁴² A.P. Camera dei deputati, Sessione 21 giugno 1880, doc. n. 76 bis.

ché il lavoro femminile fosse regolamentato, con la l. 19 giugno 1902, n. 242, cui seguì la l. 7 luglio 1907, n. 818⁴³.

L'attenuazione del rigore della legge veniva confermata dal preannunciato regolamento applicativo che avrebbe consentito deroghe nell'impiego dei fanciulli nei giorni festivi, nel lavoro notturno e sotterraneo, permettendo anche il lavoro nelle industrie insalubri e pericolose con limitazioni d'orario e precauzioni igieniche e di sicurezza. Di conseguenza, tutto ciò che la legge aveva vietato poteva essere autorizzato nel rispetto delle necessità produttive con il sistema delle esenzioni.

Nonostante l'impostazione moderata e lo scopo conservatore esplicitamente ammesso, il progetto Miceli-Depretis non giunse alla discussione in Parlamento. Dimessosi il Cairoli nel maggio del 1881, con l'attribuzione a Domenico Berti dell'incarico di ministro dell'agricoltura, industria e commercio, il Depretis volle accogliere di fatto nell'attività di governo, un programma di legislazione sociale⁴⁴; ma soltanto nel gennaio 1884 il Berti presentava al Senato un nuovo progetto ridotto «a pochi e temperati provvedimenti», «scevro da discipline troppo onerose»⁴⁵.

Il disegno di legge, infatti, comprendeva solo 6 articoli e, ridotto così "all'osso", come efficacemente dice Monteleone, escludeva la tutela delle donne, taceva sul lavoro notturno e sotterraneo, non collegava l'assunzione al lavoro con l'istruzione, nella speranza che gli industriali riconoscessero come proprio interesse avere operai istruiti⁴⁶. L'età minima per poter lavorare veniva elevata a 10 anni, l'orario di lavoro fissato in sei ore per i fanciulli fino a 12 anni, risultavano esclusi dai lavori insalubri e pericolosi i fanciulli fino a 15 anni.

La Commissione del Senato introdusse alcune modifiche al progetto Berti, riportando l'età minima a 9 anni, elevando da sei a otto ore la durata del lavoro per i fanciulli dai 9 ai 12 anni, riducendo le penalità e, per non creare nuovi funzionari, affidava l'esecuzione della legge ai Ministeri dell'interno e

⁴³ Passaniti, 2008b, pp. 182-194; Ballestrero, 2016, p. 52; Gaeta, 2016, pp. 42-43; Contigiani, 2016, pp. 104-109.

⁴⁴ Cazzetta, 2007, pp. 81-86; Id., 2017, pp. 103-140; Passaniti, 2006, p. 82.

⁴⁵ A.P., Senato, Sessione 1882-83-84.

⁴⁶ Monteleone, 1974, pp. 264-265; Martone, 1974/75, pp. 116-120.

dell'agricoltura. Inoltre, dall'art. 1 veniva soppresso il limite di 15 operai occupati negli opifici ai quali si sarebbe dovuto applicare la legge, sicché questa in teoria si sarebbe estesa a tutti gli stabilimenti industriali, in evidente contraddizione con i criteri di temperanza e praticità che si volevano adottare, giacché in questo modo sarebbero stati oggetto di limitazioni e controlli anche i più modesti laboratori artigianali che occupassero un solo operaio.

Le modifiche dell'Ufficio Centrale del Senato⁴⁷ non miglioravano il progetto Berti: anzi, abbassando l'età minima e aumentando le ore lavorative, aggravavano le condizioni di lavoro dei fanciulli favorendone lo sfruttamento; inoltre, aggiungevano indeterminatezza nell'estendere la legge a tutte le attività di trasformazione rendendola in pratica inesequibile e consentendo una più facile evasione in mancanza di precise norme di applicazione⁴⁸.

Il Berti non ebbe nemmeno la soddisfazione di difendere il suo progetto come ministro; divenuto oggetto di ostilità sia da parte dei ceti industriali che di quelli agrari, a cui il Depretis era particolarmente sensibile nella fase di attuazione della sua strategia trasformistica, fu sostituito nel marzo 1884 dal Grimaldi che, pur essendo di sinistra, risultava persona gradita ai moderati.

Il progetto Berti, dunque, presentato l'ultimo giorno di gennaio del 1884, rimase negli uffici del Senato per quasi due anni, fino alla fine del 1885, quando iniziò la discussione⁴⁹.

Terminata la discussione generale sul progetto, che lo stesso Grimaldi definì spoglio di tutto ciò che potesse nuocere alle industrie e alle classi lavoratrici e adatto ad assicurare una giusta tutela ai fanciulli, si passò all'esame degli emendamenti. Stanchezza e rassegnazione ormai affioravano tra coloro che intendevano migliorare e rendere più efficace e ampia la disciplina che si intendeva introdurre: tutti gli emendamenti proposti furono respinti e nel dicembre 1885 il Senato approvò la legge a scrutinio segreto.

⁴⁷ A.P. Senato, Sessione 1882-83-84, doc. n. 89 A, Relazione dell'Ufficio Centrale.

⁴⁸ *Ivi*, prospetto C.

⁴⁹ Ballestrero, 1978, p. 259.

Remissività e desiderio di portare a termine la tormentata legge caratterizzarono anche la relazione sul disegno di legge approvato dal Senato, presentata alla Camera nella seduta del febbraio successivo. Il Luzzatti, che aveva avvertito la necessità di giungere ad una conclusione, propose alla Camera, in nome della commissione, l'identico progetto approvato dal Senato. In fase di dibattito tutti gli interventi, anche se suggerivano qualche modifica o lamentavano difetti, lacune, silenzi, si conclusero con la passiva accettazione del progetto sia da parte dell'estrema sinistra, sia da parte dei rappresentanti degli interessi industriali⁵⁰.

Il socialista Andrea Costa che già in altra circostanza aveva accettato, sia pure con riserva, il modesto programma di legislazione sociale come quello che poteva aprire la via a più immediate riforme, dichiarò di votare la legge, sebbene non si facesse illusioni sulla sua efficacia, poiché mancavano le condizioni economiche per renderne possibile l'applicazione: finché ci fosse stata offerta di manodopera a buon mercato, fino a che le famiglie stesse fossero costrette a non privarsi del guadagno derivante dal lavoro dei figli minorenni, fintanto che la diffusione di macchine tecnologicamente più avanzate avesse reso meno necessaria la forza muscolare, gli industriali avrebbero continuato ad utilizzare il lavoro dei fanciulli a basso costo, eludendo la legge a cui l'insufficiente sistema di vigilanza e l'esiguità delle pene pecuniarie non davano garanzia di piena esecuzione⁵¹.

Anche il radicale-operaista Antonio Maffi, piuttosto scettico sulla possibilità che una legge seria ed efficace in tale materia potesse farsi strada, mentre i rapporti tra capitale e lavoro costringevano gli operai ad accettare come una benedizione i pochi soldi guadagnati dai loro figli, e infortuni e malattie accrescevano quell'immenso contingente di miseria, alla fine votò la legge pur giudicandola insufficiente ed inapplicabile. Di conseguenza anche alla Camera, e forse in misura maggiore che al Senato, prevalsero ancora una volta stanchezza e rassegnazione e la consapevolezza da parte di tutti, che non si potesse ottenere di più e di meglio senza correre il rischio che persino quel modesto progetto, frutto di un defatigante *iter* parlamen-

⁵⁰ Antozzi, 1974, p. 286; Galoppini, 1980, p. 14.

⁵¹ A.P. Camera dei deputati, Sessione 8 febbraio 1886, Discussioni, p. 16598; Galoppini, 1980, p. 14; Passaniti, 2015, p. 83.

tare e motivo di accese controversie non ancora del tutto sopite, si are-
nasse in maniera definitiva.

Il progetto di legge votato nel testo proposto dalla Commissione a scru-
tinio segreto, – scevro di ogni contenuto sociale e umanitario, che aveva
ispirato l'intero programma di legislazione sociale presentato dal Berti –,
passò con 190 voti favorevoli, e la nuova legge sul lavoro dei fanciulli vide
la luce l'11 febbraio contrassegnata dal n. 3657⁵². Si trattava di un testo
che, escludendo deliberatamente una protezione normativa nei con-
fronti delle donne⁵³, si presentava come la sintesi e la revisione dei lavo-
ri portati avanti nei precedenti progetti, senza però accoglierne gli ele-
menti più innovativi.

3. La legge 11 febbraio 1886, n. 3657, sul lavoro dei fanciulli

Sul processo di formazione della legge, durato, solo in Parlamento,
sette anni, aveva largamente pesato l'ostilità del ceto industriale che,
convertito da tempo al protezionismo⁵⁴, si opponeva ad ogni tipo di in-
gerenza dello Stato nei rapporti fra operai ed imprenditori, in nome di
una "libertà di lavoro", malintesa al punto di trascendere in libertà di
sfruttamento della manodopera⁵⁵.

Sull'esigenza, sentita anche a livello governativo, di varare una legi-
slazione sociale, messa in evidenza da tutti gli intellettuali democratici
che si erano attivati per risolvere la «questione sociale», erano prevalsi
dunque gli interessi industriali. E che questi interessi dovessero essere
complessivamente contrari ad ogni intervento legislativo diretto a limi-
tare l'uso indiscriminato della forza lavoro lo si deduce anche da esplici-
te dichiarazioni⁵⁶, delle quali resta ampia traccia nelle inchieste ministe-
riali del 1877 e del 1879, che precedettero la presentazione in Parla-
mento dei disegni di legge sul lavoro delle donne e dei fanciulli⁵⁷.

⁵² Ballestrero, 1979, p. 11; De Cristofaro, 1979, p. 33; Pelaggi, 1971, p. 428 ss.; Rossi,
2016, pp. 289-292.

⁵³ Maifreda, 2011, p. 126.

⁵⁴ Are, 1977, p. 231 ss.

⁵⁵ Ballestrero, 1979, p. 14; Scaldaferrì, 1986, p. 233; Maifreda, 2011, p. 117.

⁵⁶ Luzzatti, 1952, pp. 731-744.

⁵⁷ Monteleone, 1974, p. 249 ss.; Merli, 1972, vol. I, p. 212 ss.

Tuttavia tre ordini del giorno approvati dalla Camera impegnavano il Governo a disciplinare normativamente il lavoro delle donne «adulte»⁵⁸, a presentare in Parlamento una relazione annuale sugli effetti della legge e a coordinare i provvedimenti sul lavoro dei fanciulli con quelli per l'educazione, anche in relazione con i diritti e i doveri della famiglia. Di queste proposte soltanto la seconda trovò piena applicazione nel regolamento, mentre il lavoro delle donne sarà tutelato molto più tardi, con la legge Carcano del 1902⁵⁹.

L'impegno del ministro Grimaldi per far ritirare le modifiche suggerite, cioè l'assicurazione data alla Camera che molte cose sarebbero state emendate nel regolamento di applicazione della legge, creò le premesse di un ampliamento delle disposizioni sancite e, ovviamente, ulteriori polemiche in sede di elaborazione del regolamento. In ottemperanza all'art. 6 della legge, con r.d. del 28 febbraio 1886 fu nominata una commissione con il compito di redigere le disposizioni transitorie e il regolamento per l'esecuzione della legge; questa commissione risultò composta, oltre che da funzionari ministeriali, da parlamentari quasi tutti favorevoli ad un'interpretazione estensiva della legge e che avevano proposto emendamenti per migliorarla in senso più vantaggioso per la tutela del lavoro minorile.

Il direttore della Divisione industria e commercio, Monzilli, presentò e illustrò nella primavera del 1886, uno schema di regolamento, in cui – come ci riferisce Monteleone – non erano state trascurate le esigenze dell'industria, né tantomeno si erano creati ostacoli all'incremento del lavoro nazionale. In realtà, lo schema proposto andava ben oltre il contenuto della legge: per il lavoro notturno, su cui la legge taceva, si aggirò l'ostacolo definendolo lavoro insalubre e, ai sensi dell'art. 2 della legge, veniva vietato fuorché per le industrie tessili, metallurgiche, vetrarie e stabilimenti con lavoro continuo. Inoltre, venne introdotto il riposo di un'ora per i fanciulli

⁵⁸ De Cristofaro, 1979, p. 36; Galoppini, 1980, p. 13; Zavattaro, 1963, p. 137; Passaniti, 2015, p. 84.

⁵⁹ Ballestrero, 1996, p. 447; Id., 2016, p. 52; Passaniti, 2008b, p. 182 ss.; Contigiani, 2016, pp. 104-109.

minori di 12 anni impiegati per non più di otto ore, e di un'ora e mezza per gli altri.

Queste norme, senza ombra di dubbio, miglioravano la legge accogliendo gli emendamenti proposti durante il dibattito alla Camera e convertiti in raccomandazioni: furono aggiunte norme preventive per la sicurezza dei fanciulli (divieto di pulire macchine in movimento, obbligo di tenere i locali ben areati e privi di esalazioni nocive), norme non previste dalla legge, secondo cui il regolamento doveva stabilire soltanto "disposizioni dichiarative e transitorie". Nel regolamento venne inserito anche l'elenco delle industrie insalubri e pericolose, divise in due categorie: la prima comprendente i lavori da cui erano esclusi del tutto i fanciulli minori di 15 anni; la seconda, quelli in cui era consentito l'impiego di fanciulli dai 9 ai 15 anni per otto ore, ma con applicazione di precise norme di cautela.

Dal punto di vista tecnico, lo schema fissava i seguenti obblighi: dichiarazione da parte degli imprenditori al Prefetto e alla Camera di commercio locale dell'attività industriale svolta, istituzione del libretto di lavoro per i fanciulli di età tra i 9 e i 15 anni rilasciato dal Sindaco con l'indicazione dell'atto di nascita, certificato medico di sanità e abilità al lavoro, grado di istruzione, attestato di vaccinazione (norme, quest'ultime, riprese dal titolo VII del Codice sanitario), registro dei fanciulli occupati, tabella dell'orario di lavoro affissa all'ingresso degli opifici.

Nello schema di regolamento proposto dal Monzilli figuravano disposizioni, quale quella relativa al lavoro notturno e al riposo, di cui la legge non faceva alcuna menzione. La discussione del regolamento apportò qualche modifica al suddetto schema: fu respinta la proposta di includere i lavori dell'edilizia, dal momento che si volle limitare la legge esclusivamente all'industria; fu soppresso un articolo riguardante la separazione dei minori di sesso diverso, in quanto giudicato norma vessatoria al punto da obbligare gli industriali a non impiegare più fanciulli. Ma la modifica più importante riguardava il lavoro notturno, che fu vietato ai minori di 12 anni e limitato a otto ore per quelli dai 12 ai 15 anni, sopprimendo l'eccezione per alcune tipologie di industrie, quali le tessili, le metallurgiche, le vetrarie, ammesse invece nello schema del Monzilli.

Il regolamento fu quindi sottoposto all'esame e approvazione del Consiglio dell'industria e commercio, poiché ritenuto il più qualificato e idoneo ad esprimere un parere competente sulle norme del regolamento, dato che vi erano rappresentati, e in misura prevalente, gli interessi dei ceti industriali e mercantili.

In seno al Consiglio si delineavano due tendenze: l'una, rappresentata da Vittorio Ellena, secondo cui il regolamento doveva avere la sua radice nella legge e dunque non poteva discostarsene e ad essa innovare; l'altra, che gli affidava la facoltà di integrare la legge, ma – come suggeriva il senatore Salvatore Fusco – solo «in quello che è rimasto nella volontà del legislatore», formula alquanto vaga e aperta ad ogni interpretazione⁶⁰. In definitiva, a prevalere furono gli interessi industriali e il Consiglio lo modificò nei seguenti punti: 1) applicazione della legge solo negli opifici, vale a dire negli stabilimenti con motore meccanico o fuoco continuo o nei quali fossero occupati almeno dieci operai; si produceva così l'effetto di sottrarre alla disciplina legale tutta la piccola industria e gran parte della media, in cui maggiore era lo sfruttamento dei minori, ma anche alcune industrie, come l'edilizia, in cui il lavoro minorile era più faticoso e pericoloso, e soprattutto il lavoro a domicilio e i laboratori, nei quali erano occupati un gran numero di minorenni, prevalentemente di genere femminile; 2) abrogazione delle norme di sicurezza e di igiene nelle fabbriche; 3) soppressione del divieto assoluto del lavoro notturno, limitato ai fanciulli di età inferiore ai 12 anni; 4) introduzione di alcuni limiti alle facoltà degli ispettori; 5) concessione di proroghe di sei mesi, anziché di tre, per gli opifici in cui si svolgeva il lavoro notturno, e di un anno per non ben definite circostanze eccezionali di carattere economico o sociale.

Legge e regolamento rivelavano l'impronta della loro origine di classe: non sentiti né approvati dal ceto operaio – secondo quanto sottolinea Monteleone – divennero oggetto di lunghe polemiche ed estenuanti diatribe in Parlamento, nelle commissioni, nel Consiglio dell'industria e commercio, occasione di dibattiti accademici, di esibizione di umanitarismo o,

⁶⁰ Monteleone, 1974, pp. 274-275.

all'opposto, di lamentele e denunce di catastrofici danni per l'industria o, come preferiva dire il Rossi, per il «lavoro nazionale»⁶¹.

La legge del 1886, in cui praticamente – secondo Francesco Saverio Nitti – doveva esaurirsi fino alla fine del secolo, tutta la legislazione sociale italiana, era certamente la più povera ed incompleta delle leggi europee⁶². In effetti, taceva sul lavoro festivo dei fanciulli (vietato dalla legge tedesca del 1869 e dalla legge danese del 1873; limitato invece dalla legge francese del 1874 e dalla legge federale svizzera del 1877); fissava a 9 anni l'età minima di ammissione al lavoro (il limite era di 14 anni in Svizzera; di 12 in Germania ed in Scozia; di 10 nell'Austria-Ungheria, in Danimarca, in Spagna e in Francia, ma qui solo come eccezione al limite generale dei 12 anni); proibiva il lavoro notturno solo per i minori di 12 anni⁶³ (quando già il lavoro notturno era proibito per i fanciulli e limitato per gli adolescenti dalle leggi vigenti in altri paesi europei); non regolava affatto il lavoro delle donne, la cui limitazione – quanto alla durata massima dell'orario, al lavoro notturno, al periodo di astensione dal lavoro prima e dopo il parto – era già stata prevista dai *Factory Acts* inglesi nel 1860 e nel 1874, dalla legge francese del 1874 e dalla legge federale svizzera del 1877⁶⁴.

Con il regolamento di esecuzione, varato con r.d. 17 settembre 1886, n. 4082, fu stabilita la nozione di opificio industriale⁶⁵: questo, ai sensi della legge in questione, era ogni luogo dove si effettuavano lavori manuali di natura industriale, mediante l'utilizzo di un motore meccanico, qualunque fosse il numero degli operai occupati. Quando non si utilizzava alcun tipo di motore, era considerato opificio ogni luogo dove lavoravano in modo permanente almeno dieci operai.

Vi era l'obbligo di denunciare alla Camera di commercio locale ogni industria in cui fossero impiegati fanciulli minori di 15 anni; di tenere un libretto per quelli tra i 9 ed i 15 anni, rilasciato dal Sindaco, attestante i

⁶¹ Ballestrero, 1978, p. 229; Ead., 1977, p. 71.

⁶² Nitti, 1892, pp. 644-670.

⁶³ Merli, 1977, pp. 148-149.

⁶⁴ Luzzatti, 1952, p. 699 ss.; Palmieri, 1959, pp. 35-38; Rubino, 1967, p. 22; Ballestrero, 1978, pp. 245-248; Rizzo, 1988, pp. 269-270; Silei, 2016, pp. 62-64.

⁶⁵ Rossi, 2016, p. 291.

dati anagrafici, le vaccinazioni, il tipo di istruzione e la sanità ed abilità al lavoro, conformemente al certificato medico rilasciato da medici delegati dal consiglio circondariale di sanità⁶⁶. Occorreva, inoltre, tenere un registro di tutti i minori di 15 anni addetti ai singoli stabilimenti, nei quali doveva essere ben visibile l'orario di lavoro previsto per i giovani lavoratori. Il regolamento forniva un minuzioso elenco delle industrie e dei lavori insalubri e pericolosi ai sensi dell'art. 2 della l. n. 3657/1886, vietati tassativamente ai minori di 15 anni.

Il lavoro notturno era equiparato a quello insalubre, ma il divieto veniva circoscritto ai minori di 12 anni, con il limite massimo di sei ore lavorative per i fanciulli dai 12 ai 15 anni. A questa previsione era accordata facoltà di deroga, in quanto anche coloro che avevano meno di 12 anni potevano essere utilizzati nei lavori notturni (sempre con il limite di sei ore) negli opifici industriali, quali ad esempio le industrie tessili, in cui il lavoro era continuo per necessità tecniche ed economiche, previa autorizzazione del Ministero dell'agricoltura, industria e commercio⁶⁷.

Già modesta nei contenuti e al di sotto dello *standard* delle altre leggi europee, la legge italiana sul lavoro dei fanciulli ed il relativo regolamento prevedevano, inoltre, numerose possibilità di eccezioni e deroghe⁶⁸ – per “necessità tecniche” – ai pochi limiti imposti allo sfruttamento dei minori, mentre la stessa dizione di opificio, assai riduttiva, sottraeva alla disciplina legale tutte quelle piccole industrie «ostili a qualsiasi riforma, povere di mezzi, che sfuggono di necessità all'occhio vigile del governo, né offrono alcuna di quelle guarentigie che sogliono invece presentare gli stabilimenti organizzati su un'ampia scala»⁶⁹.

Il lavoro minorile, secondo i datori di lavoro, era infatti giustificato da ragioni «tecniche» le quali richiedevano regolarità e continuità di lavorazione e che rendevano il fanciullo insostituibile. Vi erano lavorazioni – come quella di attaccare i fili o cambiare i rocchetti⁷⁰ – che necessitavano di

⁶⁶ Passaniti, 2008b, p. 59.

⁶⁷ Lichtner (ed.), 1975, p. 90.

⁶⁸ Merli, 1972, vol. I, p. 225.

⁶⁹ Ballestrero, 1979, p. 12; Ead., 1978, p. 260; Ead., 1977, p. 70.

⁷⁰ Storchi, 2009, p. 108; Pescarolo, 2019, p. 126 ss.

bambine di piccola statura e snelle e altre in cui una ragazzina di 9 anni era già considerata troppo “grande” per acquistare la necessaria leggerezza della mano.

Facile risultò, inoltre, aggirarne l’osservanza da parte dei datori di lavoro⁷¹, che più volte ricorsero all’*escamotage* di ridurre il numero degli operai al di sotto del minimo previsto, oppure di suddividere l’impresa in tanti stabilimenti minori. La tenuta dei libretti prescritti divenne puramente formale, come provato dallo scarso numero rilasciato dai comuni, al pari dell’affissione dell’orario di lavoro. Del resto, il numero dei fanciulli denunciati nelle dichiarazioni di esercizio non corrispondeva al numero dei libretti rilasciati; ciò stava a significare che gli industriali ne denunciavano un numero inferiore, quindi fanciulli non solo fuori dalla tutela della legge, ma assunti senza l’accertamento dell’età e delle condizioni di salute, o peggio con la complicità di medici consenzienti che vendevano le dichiarazioni di idoneità al lavoro per minorenni inabili o di età inferiore rispetto ai requisiti di legge⁷².

Le ispezioni furono scarse⁷³ e le trasgressioni rilevate riguardarono fattispecie minori, quali la mancanza delle affissioni o il non aver rispettato l’orario dei pasti. Non erano state sanzionate mancanze assai più gravi, come il mancato rispetto del limite massimo stabilito per l’orario lavorativo e per il lavoro notturno, e gli ispettori, conformandosi alle direttive ministeriali, si erano in ogni caso limitati ad osservare criteri di tolleranza e ad usare mezzi più persuasivi che repressivi⁷⁴. Questo risultato scaturiva dalle pressioni degli industriali, che avversavano da sempre le norme sulla vigilanza per l’applicazione della legge; in esse, gli industriali vedevano «un’illegittima interferenza e intrusione dell’autorità nella libertà di lavoro e di conduzione dell’impresa, quando addirittura non accusavano l’intervento degli ispettori di violazione di domicilio e

⁷¹ Rossi, 1975, pp. 58-68.

⁷² Storchi, 2009, p. 112.

⁷³ Merli, 1972, vol. I, pp. 353-354; Lichtner (ed.), 1975, p. 44.

⁷⁴ Ballestrero, 1977, p. 71; Ead., 1979, p. 41.

respingevano come avvilente e ingiuriosa qualsiasi sanzione nei loro riguardi»⁷⁵.

Sul piano internazionale, il problema della tutela del lavoro delle donne e dei fanciulli fu posto per la prima volta nella Conferenza di Berlino del 15 marzo 1890, cui parteciparono 13 Stati tra cui l'Italia. I delegati italiani in ottemperanza alle indicazioni di Crispi, che non volle assumere impegni internazionali che avrebbero potuto nuocere all'economia italiana votarono contro la limitazione a sei ore del lavoro dei fanciulli minori di 14 anni, contro l'abolizione del lavoro notturno, contro il riposo settimanale. I nostri delegati non vollero impegnare il governo per le decisioni prese riguardo il lavoro degli adolescenti, regolato e tutelato in quasi tutte le altre legislazioni, si opposero all'estensione della legge ai giovani di età compresa tra i 16 e i 18 anni, e invocando gli interessi dell'economia italiana, specialmente dell'industria serica, respinsero una più ampia tutela del lavoro delle donne. Furono accolti soltanto i *desiderata* riguardanti il divieto del lavoro notturno e domenicale per i fanciulli di età superiore ai 16 anni, ma non fu accolto il limite della durata di lavoro, che raggiungeva le undici ore.

Attraverso le relazioni sull'applicazione della legge, presentate al Parlamento negli anni successivi, si può constatare come la scarsa osservanza delle norme protettive lasciasse sussistere gravissime condizioni del lavoro dei fanciulli. La prima, del 1890, concluse che l'applicazione della legge era scarsa: le disposizioni sull'ammissione al lavoro erano pressappoco osservate, ma vi erano ancora gravissime evasioni, quali casi di impiego precoce, mancanza dei libretti di lavoro, certificati medici rilasciati a fanciulli inabili, impiego di fanciulli in lavori insalubri e pericolosi, eccessiva durata del lavoro.

Anche nella seconda relazione, del 1893, si riconosceva una diffusa disapplicazione della legge, motivata da una serie di concause: un'eccessiva prudenza governativa nell'intervenire pesantemente a condizionare l'iniziativa privata, mediante rigorosi mezzi di controllo; l'intolleranza degli industriali per tutto quanto tendesse a modificare in maniera più diretta l'azienda (es: durata del lavoro) e la loro tenace resistenza verso i controlli

⁷⁵ Monteleone, 1974, p. 261; Lichtner (ed.), 1975, pp. 60-61.

di funzionari statali all'interno delle fabbriche; ed infine, le resistenze più forti che venivano proprio dalle famiglie dei piccoli lavoratori⁷⁶, che vedevano compromessa l'immediata possibilità di guadagno con il lavoro dei propri figli. La legge, dunque, fu congegnata ed applicata, per esplicita volontà politica e per l'entità irrisoria del personale ispettivo, in modo tale da non poter essere fatta rispettare.

Nel 1896/97, a seguito di una sovrapproduzione nel settore cotoniero, gli industriali interessati chiesero l'abolizione del lavoro notturno per i maschi fino ai 15 anni e per le donne di ogni età⁷⁷, evidenziando le conseguenze negative sul fisico dell'intera popolazione. Ciononostante, non riuscirono a prevalere, data l'ostilità del resto del padronato. L'unico provvedimento significativo varato fu il r.d. 5 gennaio 1899, n. 21, che integrando il regolamento del 17 settembre 1886, stabilì che il minore di 15 anni che aveva lavorato di notte, non poteva essere ammesso al lavoro per un ulteriore periodo della stessa giornata. Né, allo stesso modo, poteva lavorare di giorno, per qualsiasi durata, il fanciullo che doveva prestare la sua attività la notte successiva. Tuttavia alcuni industriali ricorsero all'espedito di far lavorare per sei ore di notte i fanciulli in una data fabbrica, e di utilizzarli per le successive sei ore in un altro stabilimento⁷⁸. A questo sistema detto *à relais*, si può aggiungere l'altro caso tipico di quegli stabilimenti che, lavorando giorno e notte, davano il cambio agli operai a mezzogiorno e a mezzanotte, anziché al mattino e alla sera, dimodoché potevano affermare di avere impiegato i fanciulli per sole sei ore notturne.

Della legge del 1886 non fu data in pratica alcuna seria applicazione, sicché a dieci anni di distanza dalla sua emanazione, i cotonieri osservavano che le infrazioni erano così frequenti da renderla «quasi irrisoria per ciò che riguarda la sua vera sostanza. Coloro che sono incaricati di farla rispettare – notavano – si contentano abitualmente di esaminare se le formalità volute dal legislatore per l'impiego dei fanciulli sono o

⁷⁶ Merli, 1972, vol. I, pp. 238-239; Pelaggi, 1971, p. 428.

⁷⁷ Ballestrero, 2016, p. 49.

⁷⁸ Merli, 1972, vol. I, pp. 244-245.

meno rispettate, raramente si preoccupano di accertare se l'intrinseca volontà della legge è osservata»⁷⁹.

Indubbia fu, dunque, la sua importanza come primo passo nell'avvio di una legislazione sociale che doverosamente, partiva dalla tutela dei più deboli ed indifesi. Era certo poca cosa, se confrontata con analoghe leggi sociali vigenti in altri Paesi⁸⁰, dove anche la rivoluzione industriale era assai più avanzata, ma appariva come una significativa indicazione di tendenza verso nuovi orizzonti di progresso sociale e morale⁸¹.

BIBLIOGRAFIA

AA.VV., 1988: *Donne e diritto. Due secoli di legislazione. 1796/1986*, II, Roma, Presidenza del Consiglio dei Ministri, Direzione Generale delle Informazioni dell'editoria e della proprietà letteraria artistica e scientifica.

Antozzi O., 1974: *I socialisti e la legislazione sul lavoro delle donne e dei fanciulli*, in "Movimento operaio e socialista", XX, 1974.

Are G., 1977: *Alla ricerca di una filosofia dell'industrializzazione nella cultura economica e nei programmi politici in Italia dopo l'unità*, in Mori G. (ed.), *L'industrializzazione in Italia (1861-1900)*, Bologna, il Mulino.

Avagliano L., 1977: *Un imprenditore e una fabbrica fuori del comune: Alessandro Rossi e il lanificio di Schio*, in Mori G. (ed.), *L'industrializzazione in Italia (1861-1900)*, Bologna, il Mulino.

Ballestrero M.V., 1976: *Occupazione femminile e legislazione sociale*, in "Rivista giuridica del lavoro e della previdenza sociale", I.

Ballestrero M.V., 1977: «*Sorelle di fatiche e di dolori*», «madri di pionieri e di soldati» (alle origini della legislazione sul lavoro delle donne), in *Materiali per una storia della cultura giuridica* (raccolti da G. Tarello), vol. VII, 2, Bologna, il Mulino.

Ballestrero M.V., 1978: *Tre proposte ottocentesche per la disciplina legale del lavoro dei fanciulli*, in *Materiali per una storia della cultura giuridica* (raccolti da G. Tarello), vol. VIII, 2, Bologna, il Mulino.

⁷⁹ Morandi, 1977, p. 170; Sala Chiri, 1981, p. 1252 ss.

⁸⁰ Ballestrero, 1979, p. 12 ss.

⁸¹ Rizzo, 1988, p. 269.

Ballestrero M.V., 1979: *Dalla tutela alla parità. La legislazione italiana sul lavoro delle donne*, Bologna, il Mulino.

Ballestrero M.V., 1996: *La protezione concessa e l'uguaglianza negata: il lavoro femminile nella legislazione italiana*, in Groppi A. (ed.), *Il lavoro delle donne*, Roma-Bari, Laterza.

Ballestrero M.V., 2016: *La legge Carcano sul lavoro delle donne e dei fanciulli*, in Passaniti P. (ed.), *Lavoro e cittadinanza femminile. Anna Kuliscioff e la prima legge sul lavoro delle donne*, Milano, Franco Angeli.

Ballestrero M.V., De Simone G., 2017: *Diritto del lavoro*, Torino, Giappichelli.

Barbieri M.C., 2010: *La riduzione in schiavitù: un passato che non vuole passare. Un'indagine storica sulla costruzione e i limiti del 'tipo'*, in "Quaderni fiorentini", 39.

Bonomi S., 1872: *Sul lavoro dei fanciulli negli opifici: proposte presentate al consiglio provinciale di sanità di Como nella seduta del 21 giugno 1872*, in *Annali universali di medicina*.

Cafagna L., 1977: *La rivoluzione industriale in Italia, 1830-1900*, in Mori G. (ed.), *L'industrializzazione in Italia (1861-1900)*, Bologna, il Mulino.

Carli A., 2011: *Piccoli schiavi, orchi e bambini accattoni. Storie di emigrazione e sfruttamento minorile fra Otto e Novecento*, in Sanni S. (ed.), *Le nuove frontiere dell'educazione in una società multi-etnica e multiculturale*, Lecce, PensaMultiMedia.

Carnevale F., Baldasseroni A., 1999: *Mal di lavoro. Storia della salute dei lavoratori*, Roma-Bari, Laterza.

Castelvetri L., 1994: *Il diritto del lavoro delle origini*, Milano, Giuffré.

Castronovo V., 1980: *L'industria italiana dall'Ottocento a oggi*, Milano, Mondadori.

Cazzetta G., 2007: *Scienza giuridica e trasformazioni sociali. Diritto e lavoro in Italia tra Otto e Novecento*, Milano, Giuffré.

Cazzetta G., 2017: *Legge e stato sociale. Dalla legislazione operaia ai dilemmi del welfare 'senza legge'*, in "Quaderni Fiorentini", 46.

Contigiani N., 2016: *La forzatura delle pareti domestiche e la cittadinanza "mediata"*, in Passaniti P. (ed.), *Lavoro e cittadinanza femminile. Anna Kuliscioff e la prima legge sul lavoro delle donne*, Milano, Franco Angeli.

De Cristofaro M.L., 1979: *Tutela e/o parità? Le leggi sul lavoro femminile tra protezione e uguaglianza*, Bari, Cacucci.

Errera A., 1880: *A proposito di un progetto di legge italiano sul lavoro delle donne e dei fanciulli*, in "Rivista della beneficenza pubblica e degli istituti di previdenza", VIII, 7.

Ferrari M.E., 1983: *I mercanti di fanciulli nelle campagne, una realtà sociale dell'Italia fra '800 e '900*, in "Movimento operaio e socialista", 1.

Fortunati M., 2007: *Il ministro e lo spazzacamino. Osservazioni sul progetto di legge sul lavoro dei fanciulli del 1879*, in "Materiali per una storia della cultura giuridica", 1.

Freda D., 2017: *Governare i migranti. La legge sull'emigrazione del 1901 e la giurisprudenza del Tribunale di Napoli*, Torino, Giappichelli.

Gaeta L., 2016: *1898-1902: i cinque anni che sconvolsero il diritto del lavoro*, in Passaniti P. (ed.), *Lavoro e cittadinanza femminile. Anna Kuliscioff e la prima legge sul lavoro delle donne*, Milano, Franco Angeli.

Galoppini A., 1980: *Il lungo viaggio verso la parità. (I diritti civili e politici delle donne dall'Unità ad oggi)*, Bologna, Zanichelli.

Guidotti F., 1939: *Il lavoro delle donne e dei fanciulli e la tutela della maternità delle lavoratrici*, in Borsi U., Pergolesi F., (diretto da), *Trattato di diritto del lavoro*, vol. II, Padova, Cedam.

Lichtner M. (ed.), 1975: *L'organizzazione del lavoro in Italia*, Roma, Editori Riuniti.

Luzzatti L., 1952: *Le leggi sulle fabbriche in Inghilterra. Tre lettere ad Alessandro Rossi*, in Id., *Opere*, IV, *L'ordine sociale*, Bologna, Zanichelli.

Luzzatti L., 1952: *Opere*, IV, *L'ordine sociale*, Bologna, Zanichelli.

Maffei M., Vessia A. (ed.), 1975: *La tutela del lavoro delle donne e dei fanciulli*, Novara, Roma: Pem.

Maifreda G., 2011: *Libertà e controllo. La disciplina ottocentesca dello spazio di fabbrica tra costruzioni giuridiche e regolamenti interni*, in Antonelli L. (ed.), *La polizia del lavoro: il definirsi di un ambito di controllo*, Seminario di Studi, Messina, 30 novembre-1 dicembre 2007, Soveria Mannelli, Rubbettino.

Martone L., 1974/75: *Le prime leggi sociali nell'Italia liberale (1883-1886)*, in "Quaderni fiorentini per la storia del pensiero giuridico moderno", I, 3/4.

Marucco D., 1984: *Lavoro e previdenza dall'unità al fascismo. Il Consiglio della previdenza dal 1869 al 1923*, Milano, Franco Angeli.

Merli S., 1972-1973: *Proletariato di fabbrica e capitalismo industriale. Il caso italiano: 1880/1900*, voll. I-II, Firenze, La nuova Italia.

Merli S., 1977: *La classe operaia di fabbrica verso la fine del secolo XIX*, in Mori G. (ed.), *L'industrializzazione in Italia (1861-1900)*, Bologna, il Mulino.

Minesso M. (ed.), 2011: *Welfare e minori. L'Italia nel contesto europeo del Novecento*, Milano, Franco Angeli.

Monteleone G., 1974: *La legislazione sociale al Parlamento italiano. La legge sul lavoro dei fanciulli*, in "Movimento operaio e socialista", 4.

Morandi R., 1977: *Storia della grande industria in Italia*, Torino, G. Einaudi.

Mori G. (ed.), 1977: *L'industrializzazione in Italia (1861-1900)*, Bologna, il Mulino.

Natoli M., 1976: *Dall'incapacità giuridica al nuovo diritto di famiglia*, in AA.VV., *La donna e il diritto: dall'incapacità giuridica al nuovo diritto di famiglia*, Roma, Editrice sindacale italiana.

Nitti F.S., 1892: *La législation en Italie*, in "Revue d'économie politique", VI.

Palmieri G., 1959: *La tutela della lavoratrice madre con riferimento all'evoluzione storica del problema ed alla vigente legislazione*, in "La rivista italiana di previdenza sociale", XII, 1.

Passaniti P., 2006: *Storia del diritto del lavoro. I. La questione del contratto di lavoro nell'Italia liberale*, Milano, Giuffrè.

Passaniti P., 2008a: *La cittadinanza sommersa. Il lavoro domestico tra Otto e Novecento*, in "Quaderni Fiorentini", 37.

Passaniti P., 2008b: *Filippo Turati giuslavorista. Il socialismo nelle origini del diritto del lavoro*, Manduria-Bari-Roma, Piero Lacaita Editore.

Passaniti P., 2015: *La legislazione sul lavoro delle donne e dei minori. L'Italia e l'Europa*, in Minesso M. (ed.), *Welfare donne e giovani in Italia e in Europa nei secoli XIX-XX*, Milano, Franco Angeli.

Passaniti P. (ed.), 2016: *Lavoro e cittadinanza femminile. Anna Kuliscioff e la prima legge sul lavoro delle donne*, Milano, Franco Angeli.

- Pelaggi A., 1971: *Linee evolutive della legislazione sociale sul lavoro minorile*, in "I problemi della sicurezza sociale", I.
- Pescarolo A., 2001: *Il lavoro e le risorse delle donne*, in AA.VV., *Storia sociale delle donne nell'Italia contemporanea*, Roma-Bari, Laterza.
- Pescarolo A., 2019: *Il lavoro delle donne nell'Italia contemporanea*, Roma, Viella.
- Pino G., 2015: *Carusi e zolfatari in Sicilia, al tempo della rivoluzione industriale. Storia di un'indicibile schiavitù*, in "Lavoro e diritto", 3.
- Procacci G., 1992: *La lotta di classe in Italia agli inizi del secolo XX*, Roma, Editori Riuniti.
- Ravà A., 1878: *Il lavoro dei fanciulli e delle donne*, in "Rivista della beneficenza pubblica e degli istituti di previdenza", VI, 4.
- Rizzo T.L., 1988: *La legislazione sociale della nuova Italia (1876-1900)*, Napoli, Edizioni scientifiche italiane.
- Romeo R., 1991: *Breve storia della grande industria in Italia*, Milano, Il saggiatore.
- Rossi A., 1975: *Perché una legge?* in Lichtner M. (ed.), *L'organizzazione del lavoro in Italia*, Roma, Editori Riuniti.
- Rossi F., 2016: *Children of a Lesser God. The Legalized Exploitation of Child Labour as Revealed by the Liberal Era Judicial Record (Late 19th – Early 20th Century)*, in Di Renzo Villata M.G. (ed.), *Family Law and Society in Europe from the Middle Ages to the Contemporary Era*, Switzerland, Cham: Springer.
- Rubino G., 1967: *La tutela della lavoratrice madre*, Napoli, Libreria scientifica editrice.
- Sala Chiri M., 1981: *Alle origini della legislazione in Italia sul lavoro dei minori. (L'evoluzione storica fino al Testo Unico del 1907)*, in "Il diritto di famiglia e delle persone", X.
- Scaldaferri R., 1986: L'origine dello «Stato sociale» in Italia (1876-1900), in "Il Pensiero Politico. Rivista di Storia delle Idee Politiche e Sociali", XIX, 2.
- Schwarzenberg C., 1982: *Condizione della donna e lavoro femminile in Italia (premesse storico-giuridiche)*, Milano, Giuffrè.
- Sereni E., 1977: *Il capitalismo nelle campagne*, Torino, Einaudi.
- Silei G., 2016: *La legislazione europea sul lavoro femminile e minorile di inizio secolo: un quadro comparato*, in Passaniti P. (ed.), *Lavoro e cittadi-*

MARIA MORELLO

nanza femminile. Anna Kuliscioff e la prima legge sul lavoro delle donne, Milano, Franco Angeli.

Squarzina F., 1977: *Proprietà e organizzazione del lavoro nelle zolfare siciliane*, in Mori G. (ed.), *L'industrializzazione in Italia (1861-1900)*, Bologna, il Mulino.

Storchi M.R., 2009: *L'infanzia violata. Storia degli "abusi" sui minori in Italia nell'Ottocento e nel Novecento*, Napoli, Edizioni Manna.

Zavattaro M.L., 1963: *La disciplina giuridica del lavoro femminile durante gli ultimi cento anni*, in Società Umanitaria, *L'emancipazione femminile in Italia. Un secolo di discussioni 1861-1961*, Firenze, La nuova Italia.